COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
Via Municipio, C.A.P. 81010
Tel 0823/863042 Fax 0823/863616

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 27.11.2013

OGGETTO: **Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2013.**

* *

L'anno **DUEMILATREDICI,** il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE ,** alle ore **19,00** con prosieguo, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** e **pubblica**, in **prima convocazione**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, cons. Argentino Pio Mancini.

All'appello risultano presenti:

Numero d'Ordine	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	**DI SORBO Giuseppe – Sindaco**	SI	
2	**DELLA MORTE Lino**		SI
3	**SIVO Pietro**	SI	
4	**MANCINI Argentino Pio**	SI	
5	**MARCUCCIO Raffaele**	SI	
6	**COPPOLA Nadia**	SI	
7	**TEBANO Antonio**	SI	
8	**DELLA MORTE Pietro Ugo**	SI	
9	**SCALZITTI Irene**		SI
10	**CAMPAGNANO Nicola Giacomo**	SI	
11	**MARCUCCIO Gennaro**	SI	
12	**CAMMAROTA Fiorentino**		SI
13	**COPPOLA Maria Elena**		SI
	Totale	**09**	**04**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Renata Limata incaricata della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Argentino Pio Mancini, in qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

n. 22 del 27.11.2013	**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) .Determinazione aliquote per l'anno 2013.**

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento in oggetto e invita alla relativa trattazione.
Aperta la discussione intervengono:
Consigliere Nicola Giacomo Campagnano che in merito all'aumento di alcune aliquote IMU, a suo parere necessitato per rimediare a una sofferenza del bilancio, chiede di conoscere se, prima di ricorrere a tanto, sono state opportunamente valutate altre possibilità per abbattere i costi, come ad esempio quella di avvalersi dei servizi associati. Prosegue affermando che, se da un lato, così come proposto l'incremento di 0,2 punti percentuali si traduce in un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti di circa 40.000,00 euro, dall'altro, a fronte di tanto, non è dato osservare alcun miglioramento dei servizi stessi, in specie, delle manutenzioni. Il gruppo di minoranza in ciò non può che leggervi, inequivocabilmente, un risultato negativo di gestione, atteso che gli aumenti andrebbero ad autofinanziare le sole spese correnti con conseguente riduzione dell'attività comunale ad una mera funzione notarile.
Sindaco il quale riferisce che, quest'anno, la diminuzione dei trasferimenti da parte del Governo ha comportato una minore entrata per il Comune di Castel Campagnano di oltre 100.000,00 euro, producendo di fatto grandi ostacoli e notevoli difficoltà all'azione amministrativa; a comprova di quanto dichiarato invita a verificare come, dagli atti pubblicati, la spesa ne è risultata fortemente contratta e concentrata unicamente sulle attività essenziali, diversamente che negli anni precedenti, quando erano disponibili maggiori risorse finanziarie. Del resto basta osservare che nella manutenzione delle strade non è possibile andare al di là di interventi singolari che, stante le difficoltà rappresentate, vengono limitati alla riparazione di qualche buca, al riempimento di un fosso o al ripristino di qualche tratto di asfalto. Riportandosi, poi, al problema del pagamento del debito relativo al cimitero, già noto al Consesso, dichiara che per questo resta assai difficile intercettare delle risorse e conclude sostenendo che, pur di non trasferire sulle future amministrazioni tale gravame, ci si è voluto assumere la responsabilità della scelta connessa al reperimento di altri mezzi finanziari.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,come modificato dal D.L. n.16/2012,convertito nella legge n.44/2012, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

VISTE le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale, fra l'altro, stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, che ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

VISTO il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito nella legge 28/10/201, n.124, il quale ha stabilito, per l'anno 2013,

- all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013;
- all'articolo 2, comma 1, che non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;
- all'articolo 2, comma 4, che ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio;
- all'articolo 2, comma 5, che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio;

RILEVATO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 prevede che ai comuni è attribuito un contributo dallo Stato per assicurare il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/10/2012, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011:

- **il comma 6** "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.";
- **il comma 7** "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.";
- **il comma 8** " L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.";
- **il comma 9** "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.";

- **il comma 10** "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. *....omissis.....*" ;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/10/2012, e s.m.;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

d) l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 ,convertito in legge n.214/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

e) l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

ATTESO che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal surriportato articolo 13, comma 13-bis, l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2011 e contestualmente istituito in favore dei comuni il Fondo di solidarietà comunale il cui ammontare, tuttavia, subisce le ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012 nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative;

RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilanci di dover variare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella misura di 0,20 x %;

VISTE le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3DF del 18/05/2012, n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

UDITI gli interventi come sopra sinteticamente riportati;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI favorevoli 07 e contrari 02 (Nicola Giacomo Campagnano e Gennaro Marcuccio), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. **di variare** per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nella misura di 0,2 punti percentuali;

2. **di precisare** che la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto 1. non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che, invece, resta invariata nella misura base di 0,76%;

3. **di confermare** l'aliquota relativa all'abitazione principale e relative pertinenze e l'aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale nelle misure vigenti nell'anno 2012, pari rispettivamente allo 0,4 per cento e allo 0,2 per cento;

4. **di determinare,** per effetto di quanto innanzi disposto, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, nelle misure di cui al seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	**0,4%**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	**0,76%**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,2%**
Altri immobili	**0,96%**

5. **di determinare**, altresì , per l'anno 2013, le detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria nelle misure già vigenti per l'anno 2012 e che di seguito si riportano:
   a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
   b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 ;

6. **di stimare** in € 193.000,00, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013 ,convertito nella legge n.124/2013;

7. **di evidenziare** che il gettito proveniente dall'imposta de qua è necessario per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria nonché per far fronte ai costi per l'erogazione dei servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata;

8. **di inviare** per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011,convertito nella legge n. 214/2011, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

9. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n.124, da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.

In prosieguo di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 07 e contrari 02 (Nicola Giacomo Campagnano e Gennaro Marcuccio), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta

Piazza Avvocato Domenico Cotugno

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
22 NOV. 2013
Prot. 5951

Oggetto : Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2013. Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 18-08-2000, n. 267.

Il sottoscritto dott. Angelo Michele Grasso, nella qualità di Revisore dei conti,

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs 18/08/2009, n. 267 in tema di pareri per l'applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2013";

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario , in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 18-08-2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs 18/08/2009, n. 267.

Castel Campagnano, 22/11/2013

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Angelo Michele Grasso)

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2013.

==========

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni , parere **FAVOREVOLE.**

Castel Campagnano, 22/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Dott. Alfonso Musco

==========

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile di Ragioneria - in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, parere **FAVOREVOLE**

Castel Campagnano, 22/11/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Alfonso Musco

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Argentino Pio Mancini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Renata Limata

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl.N._____del_____

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'ALBO PRETORIO a partire dal giorno_____, e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi come previsto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Castel Campagnano, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_____

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.11.2013:

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile, art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267;

☐ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, art.134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Castel Campagnano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____